

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Roccasalegna
Provincia di Chieti



**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	4
Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti	4
Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti	5
Articolo 4 – Recupero dei rifiuti	5
Articolo 5 – Definizioni	5
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti	8
Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	8
Articolo 8 – Competenze del Comune	9
Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori	9
Articolo 10 – Norme generali per l’utenza e divieti	9
TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	10
Articolo 11 - Criteri di assimilazione	10
Articolo 12 - Esclusione	10
Articolo 13 - Assimilazione per qualità e quantità	11
Articolo 14 - Norme comuni	12
TITOLO III - GESTIONE DEL SERVIZIO	13
Articolo 15 – Principi fondamentali	13
Articolo 16 – Gestione del servizio	13
TITOLO IV - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	13
Articolo 17- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	13
Articolo 18 – Sistema di raccolta “porta a porta”	13
Articolo 19 – Modalità di conferimento	14
Articolo 20 - Contenitori per la raccolta	16
Articolo 21 – Posizionamento dei contenitori	17
Articolo 22 – Pulizia e manutenzione dei contenitori	17
Articolo 23 – Compostaggio domestico	17
Articolo 24 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	18
Articolo 25 - Raccolta differenziata del vetro, lattine e plastica	18
Articolo 26 - Raccolta differenziata della frazione verde	18
Articolo 27 - Raccolta differenziata della frazione organica	19
Articolo 28 - Raccolta differenziata delle pile	19
Articolo 29 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	20
Articolo 30 - Raccolta differenziata delle siringhe	20
Articolo 31 – Rifiuti ingombranti	20
Articolo 32 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	20
Articolo 33 - Rifiuti elettrici ed elettronici	21
Articolo 34 - Rifiuti inerti	21
Articolo 35 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	21
Articolo 36 - Operazioni di raccolta	21
Articolo 37 - Trasporto	22
Articolo 38 - Pesata dei rifiuti urbani	22
TITOLO V - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	22
Articolo 39 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento	22
Articolo 40 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	23
Articolo 41 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	24
Articolo 42 - Contenitori portarifiuti	24
Articolo 43 – Volantinaggio	25
Articolo 44 - Mercati	25
Articolo 45 - Manifestazioni temporanee ed eventi	25

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 46 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali _____	26
Articolo 47 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti _____	26
Articolo 48 - Cantieri su aree pubbliche e private _____	27
Articolo 49 - Terreni non utilizzati _____	27
Articolo 50 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti _____	27
Articolo 51 - Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati _____	28
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI _____	28
Articolo 52 - Informazione _____	28
Articolo 53 - Controllo del corretto conferimento dei rifiuti _____	28
Articolo 54 - Vigilanza _____	29
Articolo 55 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili _____	29
Articolo 56 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni _____	29
Articolo 57 - Sistema sanzionatorio _____	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. L'Amministrazione con il presente Regolamento intende disciplinare ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Fara Filiorum Petri per motivi igienico - sanitari e di sicurezza pubblica in attesa dell'avvio della gestione unitaria in ambiti ottimali regolamentati ed istituiti con il D.Lgs 152/2006 e Legge Regione Abruzzo 19.12.2007, n.45.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006;
 - h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti

1. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

Articolo 4 – Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Roccascalegna si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Articolo 5 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani sono fissate le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO**¹: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **PRODUTTORE**²: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- c) **DETENTORE**³: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
- d) **GESTIONE**⁴: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

1 - Cfr. D.Lgs 152/2006, art. 183 co. 1. let. a)

2 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. b)

3 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. c)

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- e) **CONFERIMENTO**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
- f) **RACCOLTA**⁵: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**⁶: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
- h) **SMALTIMENTO**⁷ ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006⁸.
- i) **RECUPERO**⁹: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006¹⁰.
- j) **STOCCAGGIO**¹¹: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006¹² nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta¹³.

4 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. d)

5 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. e)

6 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. f)

7 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. g)

8 - Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 "Operazioni di smaltimento": D1- deposito sul o nel suolo (es.discarica); D2 - trattamento in ambiente terrestre (es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 - iniezioni in profondità (es iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali); D4- lagunaggio (es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.); D5 - messa in discarica specialmente allestita (es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente); D6 - scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 - trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12; D9 - trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell'allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10 - incenerimento a terra; D11 - incenerimento in mare; D12 - deposito permanente (es. sistemazioni di contenitori in una miniera); D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14 escluso il deposito temporaneo , prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

9 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. h)

10 - Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 "Operazioni di recupero": R1- Utilizzazione principale come combustibile e come altro mezzo per produrre energia; R2 - Rigenerazione/recupero di solventi; R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; R6 - Rigenerazione degli acidi e delle basi; R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R 9 - Rigenerazione o altri impieghi degli oli; R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia; R11 - Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); R14 - Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

11 - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. l)

¹² punto D15 dell'Allegato B (Operazioni di smaltimento) alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

¹³ punto R13 dell'Allegato C (operazioni di recupero) alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- k) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006¹⁴.
- l) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- m) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.
- n) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- o) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m. e i.
- p) **FRAZIONE UMIDA**¹⁵: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- q) **FRAZIONE SECCA**¹⁶: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
- r) **FRAZIONE VERDE**: derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba.
- s) **COMPOST DA RIFIUTI**¹⁷: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- t) **GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI**¹⁸: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'art. 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.
- u) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**¹⁹: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade.
- v) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- w) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ECOCENTRO)**: area, debitamente attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, destinata al conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi ed assimilati, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all'utenza, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.

¹⁴ a) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno bisettimanale indipendentemente dalla quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno, oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

¹⁵ - Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. o)

¹⁶ Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. p)

¹⁷ Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. t)

¹⁸ Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. v)

¹⁹ Cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 183 co. 1. let. cc)

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

x) **CONTRATTO DI SERVIZIO:** il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 co. 2 let. g) del D.Lgs. 152/2006²⁰;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006²¹;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1, let. i) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

3. Sono rifiuti pericolosi:

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta;

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Il Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali conserva il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare.

²⁰ art. 198, co. 2, let. g) del D.Lgs. 152/2006: "L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art 195, co. 2, let. e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, co. 2, lett. c) e d)"

²¹ art. 186 del D.Lgs 152/2006 "terre e rocce da scavo"

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2. Fino all'emanazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, si utilizzeranno le norme e i criteri tecnici previsti dal titolo II del presente regolamento.

Articolo 8 – Competenze del Comune

1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs.152/2006.
2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 ("Oggetto del Regolamento e finalità").
3. Il Comune è inoltre tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciati dalla Regione.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti²².

Articolo 10 – Norme generali per l'utenza e divieti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati²³.
2. E' vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto urbano all'esterno degli appositi contenitori.
3. E' vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori.
4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee²⁴.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs.152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

²² D. Lgs. 152/2006 art. 188 "Oneri dei produttori e dei detentori" co. 1.

²³ D. Lgs. 152/2006 art. 192 co. 1.

²⁴ D. Lgs. 152/2006 art. 192 co. 2.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Articolo 11 - Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto²⁵, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 12 - Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'art. 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - *rifiuti da attività agricole;*
 - *rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;*
 - *rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 300;*
 - *i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq 2.500;*
 - *rifiuti da lavorazioni industriali;*
 - *rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
 - *i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;*
 - *i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*
 - *il combustibile derivato dai rifiuti;*
 - *i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;*
2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
 - i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le

²⁵ Come modificato con D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di tipo professionale (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);

- i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.);
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato;

Articolo 13 - Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
150101	imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
150102	imballaggi in plastica	recupero	25 t/a
150103	imballaggi in legno	recupero	25 t/a
150104	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
150106	imballaggi in materiali misti	recupero	25 t/a
150107	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a
20	Rifiuti urbani		
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
200101	carta e cartone	recupero	25 t/a
200102	Vetro	recupero	1 t/a
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido")	recupero	50 t/a
200125	oli e grassi commestibili	recupero	0,5 t/a
200138	legno, (diverso di quello da cui alla voce 200137)	recupero	50 t/a
200139	Plastica	recupero	20 t/a
200140	Metallo	recupero	50 t/a
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		
200201	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	25 t/a
20 03	Altri rifiuti urbani		
200301	rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo")	smaltimen to	12 t/a per le utenze economiche
			25 t/a per le comunità (caserme - case di riposo - etc)
200307	rifiuti ingombranti	smaltimen to	5 t/a

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:

- vimini, sughero, legno e paglia;
- tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- plastica e simili;
- ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

c) nastri abrasivi;

d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Articolo 14 - Norme comuni

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 15 – principi fondamentali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:
 - a) essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 16 – Gestione del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio devono essere enti o imprese specializzate della gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente Regolamento.
2. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.
3. Il Gestore del servizio deve fornire al responsabile del servizio interessato, con cadenza mensile, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Il Gestore del servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento finalizzati alla salvaguardia dell'immagine del Comune.
5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.
6. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

TITOLO IV - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 17- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti adottati dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia di Chieti.

Articolo 18 – Sistema di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" secondo il progetto redatto a cura del Gestore del servizio.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2. Il metodo comporta il posizionamento dei bidoni di cui all'allegato 1) da parte dei fruitori del servizio, di norma su suolo privato o pubblico in posti adiacenti le strade. I contenitori dell'indifferenziato (bidoni), dell'organico, di plastica e metallo e del vetro e i sacchi per la carta e cartone, dovranno essere esposti, quando pieni, dal proprietario singolo o dall'amministratore, laddove nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata. Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.), andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente al Gestore del servizio di raccolta con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, i contenitori su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di appartenenza.
4. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte della Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato, per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
5. Per le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali.
6. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali, purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.
7. E' possibile concordare col Gestore del servizio di raccolta differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità. Ciò può comportare diversi costi-base per il richiedente.
8. Il Comune provvederà direttamente in sede di prima attuazione delle nuove metodologie di conferimento dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta", a fornire almeno 400 contenitori. Il Gestore del servizio di raccolta avrà l'onere di completare la fornitura ad ogni singola utenza e del rinnovo. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
9. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.
10. Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Articolo 19 – Modalità di conferimento

1. Chiunque produce rifiuti urbani, così come classificati all'art.6 comma 1 del presente regolamento, è obbligato a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni.
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati nel Contratto di servizio e trasportati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute.
3. E' vietato l'utilizzo per la raccolta dei rifiuti di eventuali canne di caduta ovvero l'esposizione degli stessi agli agenti atmosferici.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

4. E' fatto divieto negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.
5. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica di cui al successivo art. 23. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
6. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, tutte le tipologie di rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei relativi contenitori e collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione, ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico..
8. In aree pubbliche, qualora presenti contenitori colmi, non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio.
9. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento. Il multimateriale comprendente plastica, vetro e metalli, dovrà essere raccolto negli appositi sacchi trasparenti che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio;
 - b) ad ogni tipo di raccolta corrisponde una o più giornate settimanali con relativi orari di esposizione del contenitore e di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari;
 - c) è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
 - d) per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
10. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.
11. Sono raccogliibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore del servizio. In particolare:
 - a) la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
 - b) la plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume;
 - c) la carta ed il cartone dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
 - d) i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
 - e) il vetro in lastre deve essere conferito con la raccolta degli ingombranti;
 - f) la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno di sacchetti di plastica.
12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.
13. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.

14. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento.
15. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
16. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 31 del presente regolamento.
17. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, miste ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del Servizio idrico integrato.

Articolo 20 - Contenitori per la raccolta

1. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte e devono essere restituiti all'Amministrazione che ne rimane titolare della proprietà con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.
2. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
3. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.
4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili.
5. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
6. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.
7. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. Nell'**allegato n. 1** è riportato lo schema indicativo della dotazione di contenitori per numero di residenti. Tale schema tiene conto di una frequenza di raccolta settimanale per carta e cartone, plastica e imballaggi metallici e indifferenziato, quindicinale del vetro e bisettimanale (nei mesi di luglio ed agosto trisettimanale) per l'organico. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso litraggio, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione. Possibilmente a tutte le famiglie è fornita una dotazione di sacchi per la raccolta della plastica e la biopattumiera da 10 litri per l'umido, oltre ai bidoni di cui all'allegato 1). Il Contratto di servizio potrà prevedere l'aggiornamento del succitato Allegato n.1 e/o una diversa modalità di svolgimento del servizio.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

8. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre a loro cura e spesa all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.

Articolo 21 – Posizionamento dei contenitori

1. I contenitori dei rifiuti sono, in linea generale, collocati su suolo privato e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Nelle nuove edificazioni devono essere previste aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi.
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del Servizio di raccolta, i contenitori potranno essere collocati a titolo gratuito su suolo pubblico su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Patrimonio. In questo caso, i contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Anche i contenitori collocati all'interno del cortile potranno essere dotati di chiave dietro richiesta dell'utenza interessata e con spesa a carico della stessa.
5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico.

Articolo 22 – Pulizia e manutenzione dei contenitori

1. I contenitori dei rifiuti devono essere vuotati, lavati e disinfettati dall'utente al quale è stato consegnato.
2. Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.

Articolo 23 – Compostaggio domestico

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti sul territorio comunale e conferito al servizio di igiene urbana, è richiesto alle **utenze domestiche**, ove ciò sia possibile, di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo delle apposite compostiere che l'Amministrazione Comunale ha dato e darà in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2. In considerazione dei minori costi che l'Amministrazione sostiene per minore produzione di umido e minor costo di conferimento nelle piattaforme del riciclaggio è accordata all'utenza una riduzione della TARSU alle condizioni previste nell'apposito Regolamento.
3. Con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 247-06-2009 è stato disciplinato l'uso della compostiera e le condizioni per la concessione in comodato gratuito all'utenza.

Articolo 24 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".
2. Lo svuotamento dei contenitori (sacchi di carta o scatole) deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi anche su segnalazione degli amministratori di condominio o conduttori degli stabili.
3. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Articolo 25 - Raccolta differenziata del vetro, lattine e plastica

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta".
2. La raccolta differenziata del vetro e delle lattine avviene con appositi contenitori collocati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta secondo le caratteristiche indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
3. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio, barattoli in banda stagnata e plastica .
4. Poiché gli imballaggi oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
6. È vietato ai Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro, le lattine e la plastica nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 26 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
2. Il Gestore del servizio fornirà alle utenze familiari che ne facciano richiesta un sacco riutilizzabile o un contenitore carrellato di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, viene promossa la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
5. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

6. E' vietato bruciare la frazione verde nel centro abitato ed a distanza inferiori a 50 metri da edifici o strade.

Articolo 27 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
3. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
4. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente trisettimanale, a cadenza fissa.
5. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il Gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
7. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.).

Articolo 28 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati,sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono collocati dall'utenza negli appositi contenitori stradali collocati su strade pubbliche nei pressi delle rivendite.
2. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 29 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 30 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, possono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia - siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

Articolo 31 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'art. 6 del presente regolamento di norma possono essere:
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio, previo pagamento diretto da parte del privato a favore del Gestore del servizio;
 - conferiti presso il Centro di raccolta, attualmente localizzato nello spazio adiacente il magazzino comunale in Via Campo Boario;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.
2. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 32 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Potranno essere attivati sul territorio, anche mediante posizionamento di cassoni stradali servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Articolo 33 - Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici²⁶ provenienti da attività domestiche di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di raccolta di cui all'art. 31 del presente regolamento, separati nelle diverse frazioni merceologiche;
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio e pagamento diretto da parte del privato a favore del Gestore stesso;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006.
2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, lampadine, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 34 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Articolo 35 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15-07-2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli artt. 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Servizi Comunali competenti e dall'ASL.

Articolo 36 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio, nel

²⁶ rifiuti elettrici ed elettronici direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e relativo decreto legislativo di attuazione n. 151 del 25/07/2005.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta è effettuato in orario diurno.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 37 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 38 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 158/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

TITOLO V - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 39 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo art. 41, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali, con priorità alla strade e agli spazi pubblici del capoluogo;
 - tratti urbani di strade provinciali ;
 - strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
 - aree pedonali ed aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati ove non si provveda in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Di norma il servizio di spezzamento viene assicurato dai dipendenti comunali che provvedono a:

- eseguire lo spezzamento delle strade con eventuale lavaggio, e degli spazi pubblici e degli elementi di arredo urbano, come sopra definiti
- pulire i tombini e i sistemi di raccolta e deflusso delle acque bianche
- diserbo o sfalcio degli spazi verdi e delle pertinenze stradali;
- pulizia delle griglie dei canali irrigui poste in corrispondenza degli intubamenti degli attraversamenti stradali;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.
- Pulizia ed igienizzazione dei bagni pubblici

L'amministrazione si riserva la possibilità di esternalizzare il servizio di cui sopra, eventualmente concordando con la ditta affidataria modalità ed orari di esecuzione.

2. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, spetta al Gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
3. Il Gestore del servizio deve consegnare all'Ufficio tecnico il piano degli interventi di nettezza urbana almeno 60 giorni prima dell'avvio del servizio e/o delle intervenute variazioni. Il piano dovrà essere sufficientemente dettagliato in modo da specificare per ogni giorno ed ora di servizio previsto, la tipologia (spazzamento meccanizzato, manuale ecc.) ed il luogo di intervento previsto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti ovvero da contratti di gestione di servizi.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
6. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 40 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 41 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 42 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo degli oneri che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il Gestore del servizio.

Articolo 43 – Volantinaggio

1. È vietato collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. Per le violazioni al presente articolo sono comunque applicabili le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 507 del 15/12/1993.

Articolo 44 – Mercati o fiere

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini o fiere si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono ed al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati differenziandone il conferimento secondo le tipologie indicate nel presente regolamento
3. Il gestore del servizio provvederà a consegnare agli operatori economici appositi contenitori ove inserire le frazioni differenziate dei rifiuti.
4. Qualora gli operatori dei mercati non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il maggior onere sostenuto dal Comune per la pulizia dell'area a cura del gestore, sarà posta a loro carico.

Articolo 45 - Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, compresi spettacoli viaggianti etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.
3. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni o da esse patrocinate e/o finanziate sul territorio comunale è raccomandato l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile.

Articolo 46 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, art. 184 del D. Lgs. 156/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 47 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 48 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Articolo 49 - Terreni non utilizzati

I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da sterpaglie e da rifiuti abbandonati anche da terzi e, possibilmente, per salvaguardare l'immagine turistica del Comune, mantenerli in stato di decoro e comunque in modo che non siano pericolosi per la salute e l'igiene pubblica.

Articolo 50 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 51 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune di Fara Filiorum Petri si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l'Amministrazione, verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.
6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 53 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio nel rispetto della normativa vigente. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'Amministratore di condominio o alla Proprietà le violazioni rilevate. Dopo il primo avviso, perdurando le violazioni, il Gestore provvederà ad informare l'Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 54 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 55 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Roccascalegna, con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Roccascalegna adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Articolo 56 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana, nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 57 - Sistema sanzionatorio

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente art. 54, saranno applicate le sanzioni indicate al comma 3 (nella terza colonna è riportato sommariamente il contenuto della norma al solo fine di agevolare la lettura del testo). Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.
2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale. Il responsabile dell'area tecnica è competente alla ricezione del rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione del presente regolamento va inoltrato al predetto responsabile dell'area tecnica entro 30 giorni.
3. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

Art.	Co.	Contenuto sommario	Sanzione
------	-----	--------------------	----------

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

			Min. Da	MAX. a
19	1	mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	€ 25	€ 155
19	2	modalità di conferimento e trasporto	€ 25	€ 155
19	3 e 4	divieto di realizzazione e utilizzo delle canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti	€ 75	€ 450
19	5	divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti	€ 75	€ 450
19	6	incendio dei rifiuti	€ 50	€ 300
19	7, 8, 9, 10, 13	errato conferimento dei rifiuti	€ 25	€ 155
19	14	divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani o presso di essi	€ 25	€ 155
19	15	divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta	€ 105	€ 620
19	16	divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili	€105	€ 620
34	1			
19	17	divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura	€ 25	€ 155
20	1	corretta tenuta dei contenitori e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani	€ 50	€ 300
20	7	mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica	€ 75	€ 450
26	6	divieto di abbruciamento della frazione verde	€ 25	€ 155
31	1 e 2	conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo	€ 105	€ 620
37	1 e 2	utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada	Sanzioni del CdS	
40	1	divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone	€ 25	€ 155.
		Se si tratta di rifiuti pericolosi o ingombranti e salvo che il fatto non rivesta carattere penale	€105	€ 620
41	1	obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri	€ 25	€ 155
41	2	obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea	€ 25	€ 155
41	3,4 e 5	mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi	€ 25	€ 155

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

41	6	obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	€ 75	€ 450
41	7	divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo	€25	€155
41	8	obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	€25	€155
42	3	divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti	€25	€155
42	4	obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza	€25	€155
43	1 e 2	divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta	€75	€450
43	3	obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti	€25	€155
44	2	conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	€25	€155
44	2,e3,	obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati	€50	€300
45	1	obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio	€50	€300
45	1	obbligo per gli occupanti aree per manifestazioni temporanee di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite	€75	€450
46	1e2	obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani	€50	€300
47	1	obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area	€50	€300
48	1e2	obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	€75	€450
50	1	obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno	€75	€450

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento se non diversamente indicato nei punti precedenti	€25	€155
--	-----	------

**Comune di Roccascalegna
Provincia di Chieti**



**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Dotazione strumentale
e norme tecniche di attuazione**

RACCOLTA PORTA A PORTA

È istituito nel Comune di Roccascalegna il servizio domiciliare dei rifiuti solidi urbani in particolare:

CARTA E CARTONE

Rifiuti ammessi: Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.) imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.

Rifiuti non ammessi Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- plastica;
- imballaggi in polistirolo;
- carta sporca o contaminata;
- legno;
- carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l'edilizia.

Ulteriori prescrizioni: Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, etc.)

MULTIMATERIALE (Biopattumiera bianca)

A) IMBALLAGGI IN VETRO

Rifiuti ammessi Bottiglie, vasetti, bicchieri e altri contenitori in vetro, lastre di vetro rotte in piccole parti (indicativamente nella misura massima di una lastra per ciascun conferimento).

Rifiuti non ammessi Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc);
- lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc);
- bombolette spray;
- oggetti con evidenti residui del contenuto;
- vetri speciali.

Ulteriori prescrizioni E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.

B) IMBALLAGGI IN PLASTICA

Rifiuti ammessi Imballaggi di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato

IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI

- bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte, ecc.;
- flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, ecc.;
- confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
- contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, frutta, verdura, ecc.);
- buste, sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);
- vaschette porta uova;
- vaschette per alimenti, carne e pesce, gelati;
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere;
- contenitori vari per alimenti per animali;
- coperchi;
- cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari.

IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

- flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (capacità massima 5 lt.);
- barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide);
- blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, ...);
- scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
- sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per alimenti per animali, etc);
- film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide;
- vasi monouso per vivaismo;
- gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso;
- reggette per legature pacchi;

C) IMBALLAGGI METALLICI

Rifiuti ammessi Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata volume massimo 5 lt. privi di evidenti residui del contenuto; tappi e coperchi in metallo; vaschette di alluminio, fogli di alluminio

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Rifiuti non ammessi: Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapaste, ciotole, complementi d'arredo, ecc.
- giocattoli
- custodie per CD, musicassette, videocassette
- piatti, bicchieri e posate di plastica
- tubi e canne per irrigazione
- materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, ecc.
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.
- grucce appendiabiti
- borse, zainetti, sporte
- posacenere, portamatite
- bidoni e cestini portarifiuti
- cartellette, portadocumenti, ecc.
- componentistica ed accessori auto
- imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose o putrescibili)
- vasi e sottovasi
- cavi elettrici
- copertoni e camere d'aria
- taniche per combustibili
- sacchi per materiali da costruzione: calce, malte, cementi, colle, etc.
- qualsiasi manufatto non in plastica
- rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- bombolette spray per prodotti chimici
- barattoli di vernice
- prodotti chimici etichettati T/F/etc.
- latte per olio motore

Ulteriori prescrizioni:

- i contenitori per prodotti alimentari devono essere sciacquati al fine di rimuovere eventuali residui e limitare la formazione di odori.
- reggette per legature pacchi sono ammessi nella misura massima complessiva di 20 Kg per ciascun conferimento.
- Gli imballaggi in polistirolo espanso provenienti dalle utenze economiche (gusci, barre, chips) sono ammessi nella misura complessiva di 5 Kg per ciascun conferimento.

RIFIUTO ORGANICO UMIDO
(Contenitore marrone)

Rifiuti ammessi: Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di legno spente, fiori recisi, gusci di frutta secca, altri rifiuti biodegradabili.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Rifiuti non ammessi: Nei contenitori adibiti alla raccolta dell'organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:

- involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo
- sacchetti di plastica;
- qualsiasi sostanza non biodegradabile

Ulteriori prescrizioni : **E' vietato utilizzare sacchetti di plastica.**

RIFIUTO SECCO RESIDUO
(Contenitore grigio)

Rifiuti ammessi

- rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
- piatti, bicchieri ed altre stoviglie monouso di plastica o carta plastificata;
- mozziconi di sigaretta;
- cocci di ceramica;
- spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi;
- oggetti e tubi di gomma;
- imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto;
- cosmetici e tubetti di dentifricio;
- lampadine, accendini, penne e altri oggetti di cancelleria;
- stracci, collant, scarpe, e tessuti;
- lettiere di animali domestici;
- grucce appendiabiti;
- borse e zainetti;
- rifiuti assimilati non differenziati di cui all'art. 13 del presente Regolamento

Rifiuti non ammessi:

- rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti di grandi dimensioni
- rifiuti pericolosi
- rifiuti speciali non assimilati
- spoglie animali
- residui di macellazione

Ulteriori prescrizioni

materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, etc.).

PANNOLONI, PANNOLINI ED ASSIMILATI
(Contenitore grigio)

Rifiuti ammessi:

COMUNE DI ROCCASCALEGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- pannolini, pannoloni e assorbenti igienici

Ulteriori prescrizioni

Il contenitore va chiuso ermeticamente ed allocato nelle postazioni concordate, E' espressamente vietato inserire rifiuti diversi da quelli elencati.

2. Contenitori in dotazione

A ciascuna utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori per la raccolta come di seguito specificato:

Tipologia rifiuto	Contenitore	Colore
<i>Organico umido</i>	Cestino da sottolavello 10 lt. Sacchetti biodegradabili Bidoncino 25 lt.	marrone
<i>Multimateriale Vetro, plastica e alluminio</i>	Bidone da 40 lt	bianco
<i>Secco residuo</i>	Bidone da 40 lt	grigio
<i>Carta e cartone</i>	Sacchi	bianco
<i>Pannoloni ed assimilati</i>	Bidone da 40 lt	grigio

2.3 Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione o in mancanza degli stessi il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:

Carta e cartone: sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra naturale.

Imballaggi in plastica + lattine: sacchi di plastica trasparenti; possono essere conferite sfuse le cassette di plastica per ortofrutticoli e simili.

Vetro: secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato.

Organico umido: secchio o bacinella coperti da porre a fianco del contenitore assegnato.

Il peso del singolo collo non dovrà superare i 20 chilogrammi. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.

Pannoloni ed assimilati: qualora dovesse ricorrere il caso, l'utente dovrà necessariamente rivolgersi al gestore e chiedere un ulteriore contenitore. E' severamente vietata la dispersione nell'ambiente del rifiuto senza custodia.